



# REGIONE DELLA PUGLIA

## ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

SESSIONE .....

ADUNANZA DEL 22 maggio 1973 DI ..... CONVOCAZIONE

N. .... prot.  
N. 4 dell'O.d.G.  
N. 20 Reg. deliberazioni

OGGETTO: Legge regionale "Contributi agli Enti locali per le aziende speciali di trasporto".

L'anno millenovecentosettantatre il giorno ventidue del mese di maggio alle ore 10,00., in Bari, nel palazzo della Provincia al Lungomare N. Sauro e nella sala delle adunanze in seduta pubblica si è riunito il

### CONSIGLIO REGIONALE

sotto la presidenza del sig. dott. Raffaele Augelli - Vice Presidente vice presidenti i sigg. .... segretari i sigg. comm. Alessandro Laera - Antonio Ventura e con l'assistenza del Segretario <sup>Redigente</sup> ~~Comm. sig.~~ dott. proc. Pasquale Donvito

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1) Abbadessa avv. Giuseppe	si		26) Matarrese on. dr. Giuseppe		si
2) Alemanno dr. Francesco		si	27) Monfredi avv. Angelo		"
3) Andretta avv. Aurelio	"		28) Palma avv. Vincenzo	"	"
4) Aprile Brizio prof. Leonardo	"		29) Panico sig. Pasquale	"	"
5) Augelli avv. Raffaele	"		30) Papa sig. Giuseppe	"	
6) Baldassarre dr. Gaetano	"		31) Papapietro sig. Giovanni	"	
7) Borgia dr. Carlo	"		32) Piacquadio avv. Antonio	"	
8) Calvario avv. Pasquale	"		33) Princigalli sig. Giacomo	"	
9) Clemente sig. Tommaso	"		34) <del>Pulli dr. avv. Emilio</del> <sup>di pr. Nicola</sup>	"	"
10) Ciuffreda avv. Pasquale	"		35) Quarta dr. Nicola	"	
11) Colamonaco sig.ra Maria	"		36) Raimondo sig. Cosimo Michele	"	"
12) Colonna cav. uff. Giuseppe	"		37) Rizzo prof. Marcello	"	
13) Consiglio avv. Gabriele	"		38) Romano avv. Domenico	"	
14) Conte prof. Giuseppe	"		39) Romeo on. Antonio	"	
15) <del>Di Giosì sig. Michele</del> <sup>di pr. Nicola</sup>	"	"	40) Rossi dr. Angelo	"	
16) Dillonardo prof. Giovanni	"		41) Rotolo avv. Nicola	"	
17) Di Stefano sig. Nicola	"		42) Sasso on. prof. Giuseppe	"	
18) Fantasia prof. Matteo	"		43) Scamarcio avv. Gaetano	"	
19) Finocchiaro prof. Beniamino	"	"	44) Schiardi prof. Giovanni	"	
20) Fiore dr. Alessandro	"		45) Somma sig. Antonio	"	
21) Giampaolo prof. Filippo	"		46) Sorice avv. Enzo	"	
22) Grosso dr. Antonio	"		47) Tarricone prof. Luigi	"	
23) Laera sig. Alessandro	"		48) Tataralis dr. Giuseppe	"	
24) Liuzzi G. Francesco	"		49) Trisorio Liuzzi avv. Gennaro	"	
25) Margiotta avv. Giovanni	"		50) Ventura sig. Antonio	"	

A relazione del sig. Presidente (Si è allontanato Finocchiaro)

Il Presidente informa l'Assemblea che quarto argomento iscritto all'Ordine del Giorno è l'approvazione della legge "Contributi agli Enti locali per le aziende speciali di trasporto".

Da la parola al relatore Presidente della Quinta Commissione Consiliare Permanente consigliere Sorice.

- Omissis -

Segue la discussione generale sulla legge.

- Omissis -

Il Presidente avverte che bisogna votare la legge articolo per articolo. Ne da lettura:

Art. 1

A decorrere dal 1° aprile 1972 e fino al 31 dicembre 1973 viene concesso alle aziende speciali di cui al T. U. della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Province, approvato con R. D. 15 ottobre 1925, n. 2573, che gestiscono il servizio di trasporto, un contributo annuo per la durata di 25 anni pari al 5% della spesa relativa al finanziamento degli investimenti, decisi dalle aziende stesse di intesa con gli enti locali, in materiale mobile, attrezzature fisse e mobili, immobili ed aree comunque inerenti al servizio di trasporto.

In sede di erogazione dei contributi saranno ritenute prioritarie le richieste delle aziende che adottano fasce di trasporto gratuito per operai e studenti.

Nel caso di spese per investimenti non ancora effettuati, la Giunta regionale rilascia il preventivo affidamento di contributo sulla base della valutazione del programma e delle deliberazioni definitive degli Enti richiedenti anche in riferimento alle linee programmatiche della Regione in materia di trasporti ed effettua l'erogazione del contributo in proporzione alla realizzazione del programma di investimenti.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 2

Le modalità per l'assegnazione dei contributi saranno stabilite con deliberazione della Giunta regionale, avendo presenti i criteri di cui all'art. 1 della presente legge nonché i limiti di spesa di cui al successivo art. 3.

Le singole erogazioni saranno disposte con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 3

Per la concessione del contributo di cui all'art. 1 è autorizzata la spesa di £. 222.750.000 per l'esercizio 1972 e di £. 300.000.000 per l'esercizio 1973. Le somme non impegnate nell'esercizio finanziario 1972 potranno essere impegnate nel successivo esercizio finanziario.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 4

All'onere di £. 222.750.000 derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1972, si provvede mediante l'utilizzazione dello stanziamento di cui al capitolo 326 del bilancio di previsione per il 1972.

Agli oneri per gli anni successivi si provvederà con l'iscrizione di analogo capitolo nel bilancio preventivo della Regione.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Il consigliere Panico chiede la dichiarazione di urgenza della legge ai sensi del combinato disposto dell'art. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto.

Posta ai voti, è approvata con votazione palese all'unanimità.

Esaurita la votazione articolo per articolo, il Presidente comunica all'Assemblea che si deve votare la legge nel suo complesso.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Udita e fatta propria la relazione alla legge;

Preso atto della discussione generale sulla legge;

Sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei singoli articoli della legge, con voti unanimi espressi ed accertati per alzata di mano

## DELIBERA

di approvare, così come aprova, la legge "Contributi agli Enti locali per le aziende speciali di trasporto", nel testo che segue, composto di n. 5 articoli:

### Art. 1.

A decorrere dal 1° aprile 1972 e fino al 31 dicembre 1973 viene concesso alle aziende speciali di cui al T. U. della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Province, approvato con R. D. 15 ottobre 1925, n. 2573, che gestiscono il servizio di trasporto, un contributo annuo per la durata di 25 anni pari al 5% della spesa relativa al finanziamento degli investimenti, decisi dalle aziende stesse di intesa con gli enti locali, in materiale mobile, attrezzature fisse e mobili, immobili ed aree comunque inerenti al servizio di trasporto.

In sede di erogazione dei contributi saranno ritenute prioritarie le richieste delle aziende che adottano fasce di trasporto gratuito per operai e studenti.

Nel caso di spese per investimenti non ancora effettuati, la Giunta regionale lascia il preventivo affidamento di contributo sulla base della valutazione del programma e delle deliberazioni definitive degli Enti richiedenti anche in riferimento alle linee programmatiche della Regione in materia di trasporti ed effettua l'erogazione del contributo in proporzione alla realizzazione del programma di investimenti.

### Art. 2.

Le modalità per l'assegnazione dei contributi saranno stabilite con deliberazione della Giunta regionale, avendo presenti i criteri di cui all'art. 1 della presente legge nonché i limiti di spesa di cui al successivo art. 3.

Le singole erogazioni saranno disposte con decreto del Presidente della Giunta regionale.

### Art. 3.

Per la concessione del contributo di cui all'art. 1 è autorizzata la spesa di L. 222.750.000 per l'esercizio 1972 e di L. 300.000.000 per l'eserci

zio 1973. Le somme non impegnate nell'esercizio finanziario 1972 potranno essere impegnate nel successivo esercizio finanziario.

Art. 4

All'onere di f. 222.750.000 derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1972, si provvede mediante l'utilizzazione dello stanziamento di cui al capitolo 326 del bilancio di previsione per il 1972.

Agli oneri per gli anni successivi si provvederà con l'iscrizione di analogo capitolo nel bilancio preventivo della Regione.

Art. 5

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto della Regione Puglia.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Augelli

I CONSIGLIERI SEGRETARI

Laera - Ventura

Consiglio Regionale della Puglia

26 MAG. 1973

P. S. C.  
(Dot. Proc. Pasquale Donvito)

